



PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 256

del 05-04-2018

SERVIZIO:

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - PRDAG - 50 - 2018

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

FAVOREVOLE

li, 05-04-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PANNARIA ALESSANDRA

Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

li 05-04-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PANNARIA ALESSANDRA

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
 - quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
 - quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Premesso altresì che:

- le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:
 - CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
 - CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;
- al fine di procedere ad un percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati incrementi degli oneri a carico del bilancio e considerato che l'Ente ha conservato nelle risorse ex art. 15 le somme già destinate negli anni precedenti e nel 2003 a compensi di natura stabile, occorre effettuare necessariamente le decurtazioni dei seguenti valori:
 - le risorse destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche del personale dipendente;
 - le risorse destinate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, CCNL del 31 marzo 1999);
 - le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e gennaio 2004);
- per ciò che concerne le suddette risorse decentrate variabili, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:
 - CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n, e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);
 - CCNL 14 settembre 2000, art. 54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;
- al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico

impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;

- le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:
 - CCNL art. 4, comma 1, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 9 maggio 2006;
 - art. 8, commi 1-2, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 11 aprile 2008;

Considerato tanto sopra premesso di dovere procedere, in coerenza con le argomentazioni innanzi espresse e limitatamente alle risorse di natura stabile, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario riservandosi, con successivo provvedimento, di integrarne la relativa consistenza con quelle di natura variabile previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei connessi presupposti giuridico finanziari;

Rilevato che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo hanno assunto, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto legge che introducevano un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 nonché, per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013, fino a tutto il 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e, comunque, si sarebbe dovuto automaticamente ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definiva un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imponeva un taglio automatico delle risorse decentrate che avrebbe operato a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni avrebbero autonomamente deciso di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;
- per quanto previsto all'art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, peraltro, chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari nn. 8-20/2015, dal 1° gennaio 2015 sono cessati gli effetti delle misure di contenimento disposte, come sopra indicato, al primo periodo del già citato art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per assumere, invece, piena efficacia l'ulteriore previsione (secondo periodo aggiunto all'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010) del medesimo provvedimento legislativo secondo cui, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001 si sono dovute decurtare

permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della suddetta disciplina di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010;

Rilevato, inoltre, che all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, nel disporre l'espressa abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, viene stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dalla predetta data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Atteso che:

- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, con siffatta misura di finanza pubblica viene a configurarsi, a tutti gli effetti, una sostanziale riproduzione del regime restrittivo introdotto, come sopra meglio illustrato, in materia di contrattazione integrativa di lavoro dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per il triennio 2011 – 2013 (poi successivamente esteso al 2014 per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013) e vengono, tra l'altro, consolidate le decurtazioni apportate nel 2016 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015;
- pertanto, ai fini della concreta attuazione di detta misura di finanza pubblica, può opportunamente farsi riferimento agli indirizzi interpretativi che con circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha fornito in ordine alla corretta applicazione, tra l'altro, del predetto regime restrittivo per il quadriennio 2011 – 2014, nonché alle connesse decisioni assunte, nel contesto di tale cornice normativa, dalla giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo e dalla Ragioneria Generale dello Stato stessa con successive varie circolari;

Rilevato, altresì, che:

- all'art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) si prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2018 il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, sia trasferito alle dipendenze della relativa regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica;
- si completa, per effetto di tale misura legislativa, lo svuotamento della platea dei dipendenti provinciali non assegnati alle funzioni fondamentali e trasversali attraverso la ricollocazione dei medesimi presso altre pubbliche amministrazioni dando quindi luogo, con riferimento a questo Ente, alle cessazioni dal servizio di ulteriori n. 27 unità di personale dipendente non dirigente;

Considerato, tanto sopra premesso, che:

- si è tra l'altro provveduto alla determinazione dell'ammontare annuo delle risorse, pari a € 192.184,35, destinate alla contrattazione integrativa che finanziano le voci fisse e variabili del trattamento accessorio (inclusa la progressione economica orizzontale) connesse alle predette n. 27 unità di personale dipendente;

- detto importo, pari a € 192.184,35, per evidenti ragioni di equilibri generali di finanza pubblica viene necessariamente portato in detrazione dell'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'Ente in ottemperanza, peraltro, al principio generale dettato all'art. 6-bis d.lgs. n. 165/2001 e ss.ii.mm. ai sensi del quale, nei casi di esternalizzazioni dei servizi e dei correlati contingenti di personale (come nella fattispecie in argomento), si prescrive espressamente che vi sia una riduzione, in misura corrispondente, del fondo del relativo salario accessorio;

Atteso, pertanto, che le risorse di natura stabile che alimentano il "fondo risorse decentrate" di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali, risultano come di seguito argomentato:

- **articolo 14, comma 4, CCNL 1° aprile 1999 (€ 5.040,72):**
riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 a prestazioni di lavoro straordinario;
- **articolo 15, comma 1, lett. a CCNL 1° aprile 1999 (€ 394.278,80):**
gli importi dei fondi previsti per l'esercizio 1998 dall'art. 31, comma 2, lett. b-c-d-e CCNL 6 luglio 1995;
- **articolo 15, comma 1, lett. b CCNL 1° aprile 1999 (€ 104.661,13):**
ricomprensione delle risorse aggiuntive, sempre riferite al 1998;
- **articolo 15, comma 1, lett. g CCNL 1° aprile 1999 (€ 34.599,15):**
le risorse destinate al pagamento del livello economico differenziato, la cui entità deve considerarsi ormai ricompresa nel fondo della progressione orizzontale;
- **articolo 15, comma 1, lett. h CCNL 1° aprile 1999 (€ 9.296,22):**
le risorse destinate, prima dell'aprile 1999, al pagamento della ex indennità di € 774,69 al personale di ottava qualifica funzionale o apicale nell'Ente, in gran parte ricomprese nella retribuzione di posizione dei soggetti interessati;
- **articolo 15, comma 1, lett. j CCNL 1° aprile 1999 (€ 47.325,03):**
l'incremento corrispondente allo 0,52% del monte salari del 1997 (€ 9.100.967,97), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 15, comma 1, lett. l CCNL 1° aprile 1999 (€ 76.184,88):**
ricomprensione delle quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito di avvenuti processi di decentramento e delega di funzioni;
- **articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 (€ 362.553,35):**
ricomprensione delle quote di finanziamento del salario accessorio correlate ad avvenuti incrementi delle dotazioni organiche cui ha fatto seguito l'effettiva assunzione di nuovo personale;
- **articolo 4, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001 (€ 101.158,52):**
l'incremento corrispondente ad un importo pari all'1,1% del monte salari del 1999 (€ 9.196.228,84), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001 (€ 183.118,32):**
gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni personali non riassorbibili non più corrisposti dall'Ente, dal 2000, a seguito della cessazione dal servizio del personale che ne beneficiava, secondo il prospetto di seguito indicato:

ANNI	RIA - ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (Art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001)
2000-2002	14.416,47
2003	3.589,97
2004	7.154,16
2005	5.550,35
2006	5.117,58
2007	25.468,04
2008	13.242,32
2009	14.575,86
2010 - 2014	32.358,35
2015	47.319,09
2016	14.139,32
2017	186,81
TOTALI	183.118,32

- **articolo 32, comma 1, CCNL 22 gennaio 2004 (€ 44.386,39):**
l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,62% del monte salari del 2001 (€ 7.159.095,58), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 32, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004 (€ 35.795,48):**
verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001 (€ 7.159.095,58), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 32, comma 7, CCNL 22 gennaio 2004 (€ 14.318,19):**
verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001 (€ 7.159.095,58), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 4, comma 1, CCNL 9 maggio 2006 (€ 66.889,76):**
verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,5% del monte salari del 2003 (€ 13.377.952,06), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- **articolo 8, commi 1-2, CCNL 11 aprile 2008 (€ 58.451,00):**
verificati il rispetto del patto di stabilità interno, la coerenza con il quadro normativo delineato all'art.1, comma 557, legge n. 296/2006 e la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,6% del monte salari del 2005 (€ 9.741.881,00), esclusa la quota relativa alla dirigenza;

Costatato pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, computato al netto delle risorse di natura variabile, risulta pari a **€ 1.538.056,94**;

Rilevato inoltre che, allo scopo di individuare la legittima consistenza delle risorse che alimentano il fondo in argomento, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- ai sensi e per gli effetti della sopra citata disciplina di cui al secondo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e per quanto chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari nn. 8-20/2015, decurtare permanentemente le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della disciplina di cui al primo periodo del predetto art. 9, comma 2-bis;
- in relazione al transito presso altre pubbliche amministrazioni, avvenuto nel biennio 2016-2017, di n. 61 unità di personale dipendente, decurtare le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari a € 356.476,04;
- in relazione al sopra citato transito presso la regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, di n. 27 unità di personale dipendente non dirigente, decurtare le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari a € 192.184,35;
- decurtare le risorse decentrate dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse (stabili) quali:
 - le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza coinvolto in tali progressioni economiche;
 - le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza beneficiario di tale indennità;

quanto sopra trova specifico riscontro nella tabella di seguito riportata:

PROVINCIA DI BRINDISI DETERMINAZIONE IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		
(A)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI ESERCIZIO 2018	1.538.056,94
(B)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2018 (rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017)	€ 0,00
(C)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2018 (sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017)	€ 0,00
(D)	IMPORTO PERMANENTE RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Ex art. 9, c. 2-bis - secondo periodo, d.l. n. 78/2010) - da sottrarre -	€ 155.906,24
(E)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Transito presso altre p.a. di n. 61 dipendenti) - da sottrarre -	€ 356.476,04
(F)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Transito presso altre p.a. di n. 27 dipendenti) - da sottrarre -	€ 192.184,35
(G)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 [(A) + (B) + (C) - (D) - (E) - (F)]	€ 833.490,31

(H)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (al netto delle risorse variabili sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017) [(A) + (B) - (D) - (E) - (F)]	€ 833.490,31
(I)	IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN P.E.O. ESERCIZIO 2018 - da sottrarre -	€ 179.757,83
(L)	IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN INDEN. COMPARTO ESERCIZIO 2018 - da sottrarre -	€ 51.971,02
(M)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE SPENDIBILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 [(G) - (I) - (L)]	€ 601.761,46

Dato atto pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, la consistenza delle risorse decentrate stabili effettivamente spendibili risulta, per il corrente esercizio, pari a € **601.761,46**;

Dato atto inoltre che:

- detto fondo è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio;
- detto fondo risulta altresì compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, posto che il suo ammontare complessivo, pari a € 833.490,31 (già al netto della sopra citata decurtazione permanente di cui al secondo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, pari a € 155.906,24, nonché al netto delle sopra citate decurtazioni connesse al transito presso altre pubbliche amministrazioni di n. 88 unità di personale dipendente, pari complessivamente a € 548.660,39 ed al netto delle risorse variabili che, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, sono sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina vincolistica di finanza pubblica in argomento) è contenuto entro i limiti del corrispondente importo per l'esercizio 2015, ridotto quest'ultimo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 (per il mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015) e, pertanto, pari complessivamente a € 1.041.716,75;

Richiamato l'art. 3, comma 1, del contratto integrativo di lavoro sottoscritto presso questo Ente in data 14 dicembre 2017 in cui è testualmente disposto quanto segue:

“Con riferimento alla sola liquidazione delle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. d-e, CCNL 1° aprile 1999, il presente accordo annuale integrativo ha validità ed efficacia, anche per gli esercizi finanziari successivi, salvo formale diverso accordo tra le parti, con relativo pagamento trimestrale anche nelle more dell'approvazione della ripartizione del fondo”;

Dato atto che in data 21 febbraio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018;

Dato atto inoltre che:

- il comma 798 della già più volte citata legge n. 205/2017, disciplinando la prima fase di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 793 a 797, prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018 e pertanto, fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni;
- occorre quindi provvedere all'adozione, tra l'altro, delle determinazioni contabili connesse all'esecuzione delle specifiche misure dettate dal predetto comma 798 della legge n. 205/2017,

vale a dire di dover disporre gli impegni di spesa (ed i rispettivi accertamenti di entrata) idonei a fronteggiare le esigenze di spesa per salario accessorio correlate alle n. 27 unità di personale dipendente non dirigente interessate al processo di mobilità in argomento, il tutto entro i limiti dell'importo pari a € 192.184,35, quale ammontare quest'ultimo, come sopra evidenziato, delle risorse destinate alla contrattazione integrativa che finanziano le voci fisse e variabili del trattamento accessorio (inclusa la progressione economica orizzontale) relative alle medesime unità di personale dipendente;

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate;

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Regioni – Autonomie locali;

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Decreto del Presidente n. 4/2018 con cui si è disposto, tra l'altro, il conferimento alla scrivente dell'incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane ed attestata, pertanto, la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.
2. Di approvare, limitatamente alle risorse di natura stabile, il **“fondo risorse decentrate”** di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 per il corrente esercizio, come raffigurato nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre che le risorse decentrate stabili, pari a € **231.728,85**, per far fronte al pagamento, nell'esercizio in corso, delle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, troveranno imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente in corso di approvazione.
4. Di disporre che le ulteriori risorse finanziarie del fondo, pari a € **601.761,46**, nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, vengano contabilizzate, come di seguito indicato, sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione, dando atto che il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente ed in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine espressi dall'ARAN:

RISORSE FONDO		ONERI RIFLESSI		IRAP	
IMPORTI	CAPITOLI DI SPESA	IMPORTI	CAPITOLI DI SPESA	IMPORTI	CAPITOLI DI SPESA
€ 601.761,46	720	€ 158.949,17	730	€ 51.149,72	1595127

5. Di disporre, in relazione a quanto specificatamente previsto al citato all'art. 3, comma 1, del contratto integrativo di lavoro sottoscritto presso questo Ente in data 14 dicembre 2017 ed al fine di poter far fronte alla liquidazione, a favore del personale dipendente avente diritto, dei compensi accessori di cui all'art. 17, comma 2, lett. d-e, CCNL 1° aprile 1999, che nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo per il corrente esercizio, quota parte delle risorse indicate al precedente punto n. 4 del presente dispositivo siano impegnate sul corrente bilancio in corso di approvazione secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO IMPEGNO DI SPESA
720	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo (CCNL 01/04/1999 art. 17, c. 2, lett. d)	€ 60.000,00
	Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C (CCNL 01/04/1999 art. 17, c. 2, lett. e)	€ 10.000,00
730	Spesa per oneri riflessi (ex cpdel)	€ 16.660,00
1595127	Spesa per IRAP	€ 5.950,00

6. Di disporre, altresì, che con successivo provvedimento si provvederà al completamento degli impegni contabili correlati alle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione integrativa di lavoro riferita al corrente esercizio finanziario.
7. Di disporre inoltre, per effetto di quanto sopra meglio illustrato in ordine all'esecuzione delle specifiche misure dettate dal comma 798 della legge n. 205/2017, i seguenti impegni di spesa, nonché il rispettivo accertamento di entrata, idonei a fronteggiare le esigenze di spesa per salario accessorio correlate alle n. 27 unità di personale dipendente non dirigente interessate al processo di mobilità ivi prescritto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO IMPEGNO DI SPESA
720	Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C (CCNL 01/04/1999 art. 17, c. 2, lett. e)	€ 2.500,00
730	Spesa per oneri riflessi (ex cpdel)	€ 595,00
1595127	Spesa per IRAP	€ 212,50
CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATA	IMPORTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA
343	Salario accessorio unità di personale MDLFP	€ 3.307,50

8. Di disporre, infine, che con successivo atto si provvederà:
- all'adeguamento del fondo risorse decentrate in argomento, in coerenza con le nuove prescrizioni che saranno eventualmente dettate, a tal riguardo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 di imminente definitiva sottoscrizione;
 - in coerenza con le condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente, all'integrazione della consistenza del fondo risorse decentrate, come sopra rappresentato, della corrispondente misura delle risorse di natura variabile previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei relativi presupposti giuridico finanziari;
 - in coerenza con quanto sopra meglio illustrato in ordine all'esecuzione delle specifiche misure dettate dal comma 798 della legge n. 205/2017, all'integrazione degli impegni di spesa, nonché dei rispettivi accertamenti di entrata, idonei a fronteggiare le esigenze di spesa per salario accessorio correlate alle n. 27 unità di personale dipendente non dirigente interessate al processo di mobilità ivi prescritto.
6. Di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del t.u. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione della spesa.
7. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.
8. Di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione legale di efficacia prevista all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 e che il medesimo provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.
9. Di dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Alessandra Pannaria, coadiuvata dal responsabile del procedimento Dott. Michele Mancarella, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.
11. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.
12. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell'Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Alessandra PANNARIA

PROVINCIA DI BRINDISI		
FONDO RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		
(ART. 31 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 22 GENNAIO 2004)		
RISORSE DECENTRATE STABILI		
CCNL 01/04/99 art.14, c. 4	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 a prestazioni di lavoro straordinario.	€ 5.040,72
CCNL 01/04/99 art.15, c. 1	Let. a): gli importi dei fondi previsti per l'esercizio 1998 dall'art. 31, comma 2, lett. b-c-d-e-CCNL 6 luglio 1995.	€ 394.278,80
	Let. b): le risorse aggiuntive, sempre riferite al 1998.	€ 104.661,13
	Let. g): le risorse destinate al pagamento del livello economico differenziato, la cui entità deve considerarsi ormai ricompresa nel fondo della progressione orizzontale.	€ 34.599,15
	Let. h): le risorse destinate, prima dell'aprile 1999, al pagamento della ex indennità di € 774,69 al personale di ottava qualifica funzionale.	€ 9.296,22
	Let. j): l'incremento corrispondente allo 0,52% del monte salari del 1997 (€ 9.100.967,97), esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 47.325,03
	Let. l): le quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito di avvenuti processi di decentramento e delega di funzioni.	€ 76.184,88
CCNL 01/04/99 art.15, c. 5	Risorse per far fronte ai maggiori oneri del trattamento economico accessorio correlato a incrementi nelle dotazioni organiche.	€ 362.553,35
CCNL 05/10/01 art.4, c. 1	Incremento pari all'1% del monte salari dall'anno 1999 (€ 9.196.228,84), esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 101.158,52
CCNL 05/10/01 art.4, c. 2	Importo annuo RIA e ass.ad personam personale cessato dal 01/01/2000 al 31/12/2017.	€ 183.118,32
CCNL 22/01/01 art. 32	Comma 1: incremento pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 7.159.095,58).	€ 44.386,39
	Comma 2: incremento pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 7.159.095,58) - Rapporto spesa persona le / entrate correnti inferiore al 39%.	€ 35.795,48
	Comma 7: incremento pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 7.159.095,58) - Rapporto spesa persona le / entrate correnti inferiore al 39%.	€ 14.318,19
CCNL 09/05/06 art.4, c. 1	Incremento pari allo 0,5% del monte salari dall'anno 2003 (€ 13.377.952,06), esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 66.889,76
CCNL11/04/08 art.8, cc. 1-2	Incremento pari allo 0,6% del monte salari dall'anno 2005 (€ 9.741.881,00), esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 58.451,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI (A)		€ 1.538.056,94
RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI		
CCNL 01/04/99 art.17, c. 2, lett. b	Risorse decentrate stabili investite in progressioni economiche orizzontali (dall'esercizio 2000).	€ 179.757,83
CCNL 22/01/04 art. 33	Risorse decentrate stabili investite in indennità di comparto (gennaio 2003 - gennaio 2004).	€ 51.971,02
L. n. 122/2010, art.9, c. 2-bis (2° periodo)	Decurtazione permanente risorse decentrate [da applicazione art. 9, comma 2-bis (1° periodo), d.l. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010)].	€ 155.906,24
D.M. 14/09/2015	Decurtazione risorse decentrate per effetto del transito, presso altre p.a., di n. 61 dipendenti	€ 356.476,04
L. n. 205/2017, art. 1, c. 793 e ss.	Decurtazione risorse decentrate per effetto del transito, presso altre p.a., di n. 27 dipendenti	€ 192.184,35
D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, c. 2	Decurtazione risorse decentrate (rispetto al limite 2016).	€ 0,00
TOTALE RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI (B)		€ 936.295,48
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI (C) = (A - B)		€ 601.761,46
RISORSE DECENTRATE VARIABILI		
CCNL 01/04/99 art.15, c. 1	Let. d): le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 l. n. 449/1997.	€ 0,00
	Let. m): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario.	€ 0,00
	Let. k): le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del personale, quali quelle relative ad attività tecniche oggetto di incentivazione svolte antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (Incentivi per la progettazione pubblica).	€ 0,00
	Let. k): le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale: art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche).	€ 0,00
CCNL 14/09/00 art. 27	Risorse destinate al finanziamento delle finalità di cui all'art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente).	€ 0,00
CCNL01/04/99 art. 15, c. 2-4	Incres.pari 1,00% del monte salari anno 1997 (€ 9.100.967,97), esclusa quota per dirigenza.	€ 0,00
CCNL 01/04/99 art. 15, c.5	Risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, con correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.	€ 0,00
CCNL 01/04/99 art. 17, c.5	Economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente.	€ 0,00
TOT. RIS. DECENT. VARIABILI / TOT. RIS. DECENT. VARIABILI DISPONIBILI (D)		€ 0,00
TOT. RIS. DECENTRATE / TOT. RIS. DECENTRATE SPENDIBILI (E) = (C + D)		€ 601.761,46
Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.		



PROVINCIA DI BRINDISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 del 05-04-2018	
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE	PRATICA N. PRDAG - 50 - 2018
OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2018.	

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole, prendendo atto di quanto riportato ai punti 3) e 4) del dispositivo e assumendo i seguenti impegni di spesa, nonché accertamento:

Per il punto 5) del dispositivo:

	Importo	Capitolo	Impegno
- €	60.000,00	720	223/2018
- €	10.000,00	720	224/2018
- €	16.660,00	730	225/2018
- €	5.950,00	1595127	226/2018

Per il punto 7) del dispositivo:

	Importo	Capitolo	Impegno
- €	2.500,00	720	227/2018
- €	595,00	730	228/2018
- €	212,50	1595127	229/2018

	Importo	Capitolo	Accertamento
- €	3.307,50	343	130/2018

li, 06-04-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ALESSANDRA PANNARIA



PROVINCIA DI BRINDISI

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 del 05-04-2018	
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE	PRATICA N. PRDAG - 50 - 2018
OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2018.	

La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio con il numero 2018000300, da oggi 09-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24-04-2018.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2018, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto

PER IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PEDALI MARILENA